

XXI.

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'approvazione della Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la Francia. — Discussione del progetto di legge sui provvedimenti finanziari — Dichiarazione del Senatore Pantaleoni — Approvazione dell'intero progetto di legge e degli allegati — Approvazione per articoli del progetto di legge per l'estensione del servizio postale commerciale marittimo della Società R. Rubattino e C. — Ripresa della discussione del progetto di legge per modificazione alla legge 25 maggio 1876 sulla Sila di Calabria — Approvazione degli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale sull'art. 14 di riferimento, rimasto in sospenso, accettati dal Ministro delle Finanze — Approvazione dell'intero progetto — Appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei progetti discussi nell'odierna tornata — Ordine del giorno per la tornata di domani. — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 2 30.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Marina e Guerra dei Lavori Pubblici, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Approvazione del progetto di legge N. 33.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge di Convenzione per le stazioni ferroviarie internazionali fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879.

Leggo l'articolo unico:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione per le

stazioni ferroviarie internazionali fra l'Italia e la Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il...

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, la votazione si farà più tardi a squittinio segreto.

Discussione dei progetti di legge N. 32, 35.

Si passa alla discussione dell'altro progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge l'intero progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

È iscritto per parlare l'onorevole Senatore Pantaleoni.

L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Le sapienti conclusioni dell'egregia Commissione permanente di Finanze

risparmiano a me la fatica e a voi, egregi Senatori, la noia di un lungo discorso.

Sono anch'io convinto che non convenga a noi di attraversare ulteriormente l'adozione di questa legge.

Per l'altra parte le mie convinzioni al proposito della soppressione della tassa del macinato non sono cambiate. Obbligato pertanto a dare un voto negativo, nè volendo pure per un solo voto far pericolare le sorti della legge, mi asterrò dal votare, rimanendo per far numero onde attingere quello legale per le nostre votazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola sulla discussione generale si passerà anzitutto alla discussione degli allegati.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

ALLEGATO A.

Abolizione graduale della tassa di macinazione del grano.

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1880 la tassa di macinazione del grano sarà di lire 1 50 per quintale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

La tassa dovrà interamente cessare col 1° gennaio 1884, e sarà provveduto con economie ed opportune riforme per sopperire alla eventuale deficienza che l'abolizione della tassa stessa potrà arrecare al Bilancio.

(Approvato).

ALLEGATO B.

Disposizioni sulle tasse e sovratasse degli spiriti.

Art. 1.

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e le sovratasse di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura di lire 0 60 per ogni ettolitro, e per grado del-

l'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15,56 del termometro centigrado.

(Approvato).

Art. 2.

Con legge speciale sarà definitivamente determinata la misura dell'abbuono di cui all'articolo 2 della legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2^a).

(Approvato).

Art. 3.

Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima sarà conceduta la restituzione della metà della tassa.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio d'industria e commercio, sarà determinato a quali industrie si debba concedere di pagare metà soltanto della tassa di fabbricazione sull'alcool di cui fanno uso. Nella stessa guisa sarà stabilito in quali modi, e in quali luoghi, debba praticarsi l'adulterazione dell'alcool preparato per uso industriale.

(Approvato).

Art. 4.

Per i vini che si esportano, quando gl'interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa pagata per l'alcool che vi sia stato mescolato; ovvero sarà conceduta l'esenzione dei diritti sull'alcool estero, che vi convenga introdurre. E ciò quante volte la miscela dell'alcool venga praticata sotto la sorveglianza dell'amministrazione, osservate le forme e le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

Gli interessati avranno però sempre la facoltà di domandare l'applicazione delle norme sancite per l'articolo 15, lettera *i*, della legge 31 luglio 1879, n. 5038 (Serie 2^a), in ordine alla restituzione della tassa pagata sull'alcool impiegato nella concia dei vini, dei mosti o di altri liquori.

(Approvato).

Art. 5.

I decreti reali coi quali sarà provveduto all'applicazione della presente legge, in quanto a determinare le diverse industrie, le quali potranno godere il beneficio accordato dall'articolo 3, saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

(Approvato).

ALLEGATO C.

Modificazioni al dazio sugli oli minerali e di resina.

Art. 1.

Il n. 8 della tariffa doganale è modificato come appresso:

8. Oli minerali e di resina.

Il dazio sugli oli minerali e di resina è riscosso senza detrazione di alcuna tara, nè per i recipienti interni, nè per gli esterni.

a) Greggi per quintale. . . . L. 27 »

b) Rettificati id. . . . » 33 »

Il petrolio che sia presentato alla dogana in stagnoni spogliati delle casse, ovvero in bocce, bottiglie e simili recipienti, paga lire 29 di dazio se è greggio, e 36 se è raffinato.

(Approvato).

Art. 2.

La legge 30 maggio 1878, n. 4390 (Serie 2^a), *Disposizioni preliminari alla tariffa generale*, è così modificata all'alinea secondo dell'articolo 18:

Tale restituzione non dovrà eccedere lire tre e centesimi cinquanta per ogni chilogramma di sali di chinino esportati.

(Approvato).

ALLEGATO D.

Disposizioni relative al patrocinio gratuito.

Art. 1.

L'ammissione al gratuito patrocinio dei corpi morali, di cui all'art. 8 del decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, può aver luogo soltanto a favore di quelli che dimostrino avere per iscopo la carità o l'istruzione pei poveri, e che non avendo rendite fisse e patrimoniali superiori ai carichi necessari e irriducibili a cui soggiacciono, siano nella impossibilità di sostenere le spese giudiziali.

(Approvato).

Art. 2.

Ogni altra persona che domandi l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre quanto è richiesto dagli articoli 9 e 10 del decreto 6 dicembre 1865, deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel

luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio.

L'agenzia delle imposte, che rilascerà l'anzidetto certificato, dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà del richiedente.

La Commissione comunicherà copia del decreto di ammissione e dei documenti relativi alla rispettiva Intendenza di finanza.

(Approvato).

Art. 3.

In qualunque stadio della causa o del procedimento la Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di povertà o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio dei poveri, potrà, con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione da cui emanò il decreto d'ammissione la revoca del beneficio stesso; potrà parimente ricorrere per far dichiarare la cessazione del gratuito patrocinio all'autorità giudiziaria presso cui è istituita la Commissione, sia contro il decreto di rigetto della domanda sopraccennata, sia in ogni altro caso nel quale la stessa Intendenza ritenga non apprezzata convenientemente dalla Commissione la condizione economica della persona ammessa al beneficio.

Il Tribunale, la Corte di appello o la Corte di cassazione provvederanno sul ricorso anzidetto in Camera di consiglio.

Tale ricorso sarà sospensivo; ma potranno compiersi dalla parte ammessa al gratuito patrocinio gli atti di urgenza.

(Approvato).

Art. 4.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda del gratuito patrocinio, ne darà avviso alla parte avversa, la quale nel termine che le sarà assegnato potrà presentarsi sia per contestare la dedotta povertà, sia per dare delle spiegazioni sul merito della causa.

Se la parte avversa comparisce, la Commissione potrà anche fare uno sperimento di conciliazione.

Di regola non potrà aver luogo l'ammissione al gratuito patrocinio dell'attore e del convenuto nello stesso giudizio.

(Approvato).

Art. 5.

L'azione di recupero, stabilita a carico della persona ammessa al gratuito patrocinio dagli articoli 140 e 25 delle leggi sulle tasse di registro e bollo, potrà essere esercitata verso la

persona stessa per tutte le tasse e diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito un valore eccedente il sestuplo delle dette tasse e diritti. Quanto alle spese anticipate dall'erario il povero sarà tenuto a rimborsarle con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia.

(Approvato).

Art. 6.

Nel caso di opposizione all'azione di recupero per non avveratosi conseguimento del sestuplo, di che all'articolo antecedente, l'Amministrazione finanziaria non potrà essere condannata nelle spese di lite se la persona ammessa al gratuito patrocinio, prima di opporsi in giudizio, non avrà giustificato in via amministrativa di non aver conseguito un valore corrispondente al detto sestuplo.

(Approvato).

Art. 7.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse al patrocinio gratuito la parte attrice sarà obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese notate a debito, quando la istanza sia rimasta perentoria o la lite venga abbandonata per espressa renunzia.

(Approvato).

Art. 8.

Nelle cause definite per transazione nelle quali si faccia luogo a ripetizione di tasse, diritti e spese notate a debito, tutte le parti si intenderanno solidalmente obbligate al pagamento delle dette tasse, diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario.

(Approvato).

Art. 9.

Qualora la sentenza che ha definita la causa di patrocinio gratuito non sia stata notificata a cura delle parti contendenti, la notificazione potrà essere fatta a cura dell'Amministrazione finanziaria nella sola parte dispositiva dopo decorsi 180 giorni da quello della sua pubblicazione.

La notificazione anzidetta avrà il solo effetto di rendere esecutiva la sentenza per l'esazione delle tasse, diritti e spese notati a debito, nè gioverà o pregiudicherà ai diritti delle parti per l'appello o altro rapporto qualsiasi.

(Approvato).

Art. 10.

Pei provvedimenti d'urgenza nulla è innovato all'articolo 18 del decreto 6 dicembre 1865.

(Approvato).

Art. 11.

Sono mantenute le disposizioni delle leggi precedenti in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno date le disposizioni transitorie e le altre necessarie per la esecuzione della legge stessa.

(Approvato).

ALLEGATO E.

Riordinamento dell'Amministrazione del lotto.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° A determinare in quali casi e sotto quali condizioni possono permettersi le eccezioni al divieto delle lotterie pubbliche, e a determinare pure quali sieno le speculazioni aleatorie assimilate alle pubbliche lotterie;

2° A stabilire entro i limiti delle leggi e dei decreti esistenti le sanzioni penali per ogni specie di contravvenzioni al divieto delle lotterie pubbliche e alla privativa dello Stato.

I detti provvedimenti verranno emanati con decreto reale, che farà parte della presente legge e dovrà essere pubblicato entro l'anno corrente.

In altro decreto saranno raccolte e coordinate in unico testo con le necessarie modificazioni ed aggiunte tutte le disposizioni emanate in virtù degli articoli 1 e 3 della legge 27 settembre 1863, n. 1483.

(Approvato).

Art. 2.

Le vincite non superiori a lire 1000, a richiesta del portatore del biglietto, saranno pagate mediante libretti delle Casse postali di risparmio, sui quali l'interesse determinato, giusta l'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2729, decorrerà dal giorno in cui sarà stato richiesto il libretto.

Saranno applicabili a questi libretti tutte le disposizioni sui libretti di risparmio postali sancite colla legge 27 maggio 1875.

(Approvato).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

ALLEGATO N°.

Modificazioni alla legge sulle concessioni governative.

Art. 1.

Ai numeri 6, 8, 9, 10, 12, 18, 25, 26, 35, 38, 44, 48 e 49 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086 (serie 2^a) sono sostituiti i seguenti:

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
6	Decreti reali di autorizzazione a cambiamento od aggiunta di cognomi	40 »	Sono esenti dalla tassa i trovatelli controdistinti soltanto colla indicazione dell'ospizio in cui furono raccolti o con altri nomi generici.
8	Decreti reali per concessione di titoli e predicati nobiliari nazionali e per autorizzazione a riceverli da potenza estera o per conferma di quelli ricevuti: a) pel titolo di principe b) pel titolo di duca c) pel titolo di marchese d) pel titolo di conte e) pel titolo di barone o visconte f) per qualunque altro titolo o per l'aggiunta anche contemporanea di predicato g) per simili decreti reali di concessione di <i>motu-proprio</i>	30,000 » 25,000 » 20,000 » 15,000 » 10,000 » 5,000 » 2,500 »	Qualora i titoli o predicati non siano trasmissibili agli eredi la tassa sarà di tre quinti.
	Decreti reali per rinnovazione o riconoscimento dei titoli o predicati suddetti	»	La tassa sarà applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
9	Decreti reali per concessione o approvazione di nuovi stemmi gentilizi o civici: Per gli stemmi privati Per gli stemmi civici	700 » 50 »	Qualora gli stemmi privati non siano trasmissibili agli eredi, la tassa sarà di lire 500.
	Decreti reali per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi suddetti	»	La tassa sarà applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione o approvazione.
10	Autorizzazione a far uso di decorazioni od onorificenze cavalleresche straniere	90 »	Se trattasi di decorazioni od onorificenze ereditarie, o che importano un titolo ereditario, la tassa è aumentata di un terzo.
12	Autorizzazione di società anonime o in accomandita per azioni o di modificazioni dei loro statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di società estere a fare operazioni nel regno: Se il capitale delle società, e, quanto alle società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel regno non eccede le lire 100,000 Se è da oltre 100,000 a 1,000,000 Se da oltre 1,000,000 a 2,000,000 Per ogni milione di più saranno dovute in aumento alle lire 350: Da oltre 2 milioni fino a 6 Da oltre 6 fino a 12 Da oltre 12 fino a 20 Da oltre 20 fino a 30 Da oltre 30	25 » 250 » 350 » 100 » 150 » 200 » 250 » 300 »	Trattandosi di società per azioni la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissato dall'atto costitutivo della società, senza riguardo all'epoca della loro emissione. L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa pagata sull'autorizzazione precedente. Nel caso di aumento di capitale, se questo aumento, riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della società in una categoria delle di contro tasse graduali, superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà pagata la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora l'autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente legge. Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
18	Decreti di autorizzazione di prestiti alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi sulla Cassa dei depositi e prestiti	»	La tassa è pagata in ragione di 2 lire per ogni 1000 lire del prestito autorizzato, computandone le frazioni per un migliaio intero.
25	Permessi per le opere ed atti di che all'art. 169 della legge sui lavori pubblici	10 »	
26	Autorizzazioni del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell'articolo 170 della suddetta legge	20 »	
35	Assensi per stabilire uffici pubblici di agenzia: a) di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale de' Monti di pietà . . . b) di agenzia, di corrispondenza e di copista	50 » 20 »	
38	Licenze di che all'articolo 32 della legge sulla sicurezza pubblica	5 »	
44	Legalizzazione delle firme sia di privati, sia di funzionari o di pubblici ufficiali apposte agli atti e documenti qualsiasi purchè non contemplati nel precedente n. 43, quando è richiesta nello interesse dei privati e di amministrazioni non governative, ai Ministeri, alle autorità civili e giudiziarie e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale . .	1 »	La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non sarà dovuta per altro in casi nei quali sia per le leggi vigenti esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione. La legalizzazione sarà eseguita gratuitamente per gli atti di coloro che nei modi previsti dal regolamento per la esecuzione della presente legge proveranno il loro stato miserabile all'autorità che deve procedere alla formalità.
48	Decreti reali di costituzione o creazione in ente morale o di autorizzazione di corpi morali già costituiti ad accettare eredità, legati e donazioni	»	La tassa è pagata in ragione di una lira per ogni 1000 lire del valore dei beni con i quali è fondato l'ente morale o che formano soggetto dell'eredità, legato o donazione, computando le frazioni per un migliaio intero.
49	Licenza speciale del Governo, di cui all'art. 456 del Codice penale per fabbricazione, vendita o introduzione dall'estero per farne commercio, di armi insidiose Vidimazione annuale delle dette licenze. . .	200 » 20 »	Le licenze già rilasciate sono soggette alla sola tassa per la vidimazione che dovrà richiedersi entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge.
50	Permesso annuale di portare armi da fuoco non proibite, anche per uso di caccia: a) per spingarde, archibugi od altra arma da getto, a cavalletto, o con appoggio fisso, e per una sola arma. per ogni arma di più b) per qualunque arma o per uso di caccia o per difesa personale (Le guardie forestali o campestri, private o comunali, pagheranno una tassa minima di lire 5, qualora sieno giurate).	55 » 30 » 10 »	Ogni permesso, di che alla dicontra lettera a) indicherà il numero delle armi per cui è rilasciato. La pena delle contravvenzioni è il quintuplo della tassa fissata per la licenza di cui dovrebbe essere munito il contravventore secondo le armi di cui è in possesso, oltre la confisca delle armi e della cacciagione. Rimangono ferme le penalità sanzionate da speciali disposizioni legislative per le trasgressioni al divieto di alcuno dei modi di caccia controindicati.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

N. d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
51	Licenza annuale, in quelle provincie nelle quali i sottoindicati modi di caccia sono permessi: a) Per bressanelle e roccoli con passate comuni (non a fischio al volo) Per bressanelle e roccole senza passate b) Per paretai, copertoni e prodine con contrappesi Per paretai, copertoni e prodine senza contrappesi c) Per reti aperte o verticali fisse, non designate a parte d) Per caccia vagante con reti e) Per lanciatore, reti in riva al mare e diluvio f) Per passate con fischio o spauracchio al volo nelle gole e sulle cime dei monti g) Lacci, trappole, archetti, trabocchetti cestole, per ogni ettare di terreno occupato h) Boschetti comunque preparati nei tordi e uccellini con richiami, tesi con la pania, come coi lacci. i) Per caccia fissa con panie (uccelliere e boschetti) k) Per caccia vagante con panie e panioni, e per qualunque altra specie di caccia non contemplata in questo e nel precedente n. 50	25 » 20 » 25 » 20 » 20 » 15 » 100 » 40 » 100 » 20 » 20 » 6 »	La licenza è personale; essa dinota la categoria di caccia per la quale viene rilasciata, e trattandosi di reti stabili, il luogo di esercizio. Chi domanda la licenza per diverse categorie di caccia, o per la stessa categoria da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per quella categoria di caccia che importa una tassa maggiore, e rispettivamente pel luogo di esercizio primo indicato, e la metà della tassa dovuta per le altre categorie e per gli altri luoghi di esercizio. In questi casi sarà rilasciata al richiedente la licenza in tanti esemplari quanti sono le categorie e i luoghi di caccia compresi nella licenza.

(Approvato).

Art. 2.

L'esercizio di atti o dritti contemplati dalla presente e dalla legge 13 settembre 1874, senza il pagamento delle tasse relative, sarà punito, con una multa eguale al doppio della tassa, e non mai minore di lire 20, salvo le disposizioni speciali stabilite nella tabella, e senza pregiudizio delle penalità portate dal Codice penale in caso di reato in esso contemplato.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse stabilite o riformate dalla presente legge sono soggette all'aumento di due decimi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà ora alla discussione e votazione degli articoli del progetto di legge.

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni relative all'a-

bolizione graduale della tassa di macinazione del grano contenute nell'allegato A.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvate le disposizioni relative alla tassa di fabbricazione degli spiriti contenute nell'allegato B.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le modificazioni al dazio di importazione degli oli minerali e di resina contenute nell'allegato C.

(Approvato).

Art. 4.

Sono approvate le disposizioni relative al patrocino gratuito contenute nell'allegato D.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le disposizioni pel riordinamento del lotto contenute nell'allegato E.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le modificazioni alla legge sulle concessioni governative contenute nell'allegato F.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: Estensione del servizio postale commerciale marittimo della Società R. Rubattino e C.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passa a quella speciale.

Si rilegge l'art. 1.

Art. 1.

È approvata la annessa convenzione stipulata il 12 luglio 1880 dallo Stato, e per esso dai Ministri dei Lavori Pubblici, delle Finanze (reggente il Ministero del Tesoro) e di Agricoltura, Industria e Commercio, col commendatore Raffaele Rubattino, contraente tanto in nome proprio quanto a nome della Società R. Rubattino e C., da esso rappresentata.

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'adempimento delle condizioni pattuite con la convenzione predetta, il Governo del Re è autorizzato a stanziare annualmente, cominciando dal Bilancio 1880, le somme occorrenti

nei rispettivi capitoli del Bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici.

(Approvato).

**Ripresa della discussione
del progetto di legge N. 2.**

PRESIDENTE. Ora viene, secondo l'ordine del giorno, il seguito della discussione del progetto di legge sulla Sila di Calabria, che fu sospesa nella seduta di ieri l'altro.

Invito l'Ufficio Centrale a dichiarare se poté concretare un accordo col signor Ministro delle Finanze sulla controversia sorta in proposito dell'art. 14 modificato.

Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. L'Ufficio Centrale ha esaminato il sottoemendamento proposto dall'onorevole signor Ministro e lo ha accettato; di modo che l'art. 14 sarebbe emendato nella prima e nella seconda parte. Nella prima parte sopprimendo le parole: *a norma dei regolamenti sulla contabilità generale dello Stato*, e nella seconda parte invece sarebbe emendato con un'aggiunta. Dopo aver detto: *i conti degli agenti contabili di tali somme*, si aggiungerebbe: *ed i conti dell'Amministrazione saranno giudicati, ecc., ecc.*

Siccome poi nella prima parte dell'articolo da semplici errori di stampa erano nate due sgrammaticature, così si coglie quest'occasione per fare le opportune correzioni. Pertanto l'articolo 14 emendato sonerebbe così: *tutte le somme provenienti dai crediti, di cui agli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici annualmente erogati in sussidio al consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i Comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di popolazione, e l'eccedente in sussidio dell'istruzione popolare nei Comuni anzidetti con mandati del Ministro della Pubblica Istruzione.*

I conti degli agenti contabili di tali somme ed i conti dell'Amministrazione saranno giudicati dalla Corte dei Conti a norma della legge 14 agosto 1862.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io ho chiesto la parola per ringraziare l'Ufficio Centrale della bontà con cui ha accettato il sottoemendamento testè letto, che fu da me proposto.

PRESIDENTE. Rileggo e pongo ai voti tutto l'art. 1 del progetto di legge, che comprende anche le modificazioni all'art. 14, coi nuovi emendamenti arrecati dall'Ufficio Centrale ed accettati dal signor Ministro delle Finanze.

Art. 1.

Agli articoli 8, 14 e 15, della legge 25 maggio 1876, N. 3124, sulla Sila di Calabria, sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. Nel termine di venti anni, a contare dal 16 agosto dell'anno successivo a quello della data dell'atto che ha accertato il credito a termini dell'art. 18 della presente legge, i possessori delle terre, o loro aventi causa, saranno tenuti ad estinguere il debito che a termini degli articoli 4, 5 e 6 hanno verso lo Stato pagandone un ventesimo ogni anno, salvo ad essi la facoltà di anticipare il pagamento.

Sino al 15 agosto dell'anno in cui avrà principio il pagamento del debito, essi continueranno a corrispondere a titolo di interesse il valore del canone o della prestazione attuale, ed in seguito pagheranno l'interesse del 5 per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in un'unica scadenza annuale da determinarsi con regolamento, e per l'esazione dell'interesse è conservata allo Stato l'ipoteca stabilita per il credito stesso.

Trascorsa la mora di venti anni senza che siasi soddisfatto al debito, le terre gravate saranno poste in vendita, e, saldato il debito e rimborsate tutte le spese, la somma eccedente che rimanesse dal prezzo ricavato sarà aggiudicata al debitore.

Art. 14. Tutte le somme provenienti dai crediti, di cui negli articoli 4, 5 e 6, dedotte le spese per l'esecuzione della presente legge, saranno versate in una cassa speciale presso la Direzione generale del Demanio, e con mandati del Ministro dei Lavori Pubblici, annualmente erogate in sussidio al Consorzio dei Comuni e possessori per la costruzione di strade che congiungano i Comuni posti nella Sila tra loro e con maggiori centri di

popolazione, e l'eccedente in sussidio della istruzione popolare nei Comuni anzidetti con mandati del Ministro della Istruzione Pubblica.

I conti degli agenti contabili di tali somme ed il conto dell'Amministrazione saranno giudicati dalla Corte dei Conti a norma della legge 14 agosto 1862.

Art. 15. Nella città di Cosenza sarà istituito un Collegio di cinque arbitri inappellabili, nominati due dal Presidente del Tribunale civile di Cosenza, uno dal Presidente del Tribunale di Catanzaro, uno dal Prefetto di Cosenza ed uno dal Prefetto di Catanzaro. Questi arbitri provvederanno collegialmente agli accertamenti ed alle determinazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non che ad assegnare ai Comuni interessati la quota delle terre a ciascuno di essi spettante in compenso degli usi civici e per cessione fatta dal Demanio. Giudicheranno altresì su tutte le controversie che possono sorgere per la esecuzione di questa legge (eccettuate le cause di cui è menzione nell'art. 7) fra il Demanio e i possessori delle terre ed i Comuni, non che fra questi e le popolazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Il Collegio arbitramentale dovrà entro tutto l'anno 1882 condurre a termine la decisione degli affari di sua cognizione.

(Approvato).

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei cinque progetti che furono approvati nella presente tornata.

(Il Senatore, Segretario, Casati fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prima che si proceda allo spoglio delle urne, leggo l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore due pomeridiane:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Monumento nazionale a S. M. Vittorio Emanuele II;

Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1880;

Maggiori spese dell'anno 1879 e degli anni precedenti, da aggiungersi al Bilancio definitivo 1879;

Convalidazione di decreti reali di preleva-

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 LUGLIO 1880

menti di somme dal fondo per le spese impre-
viste dell'anno 1879;

Convalidazione di decreti reali di preleva-
menti di somme dal fondo per le spese impre-
viste dell'anno 1880.

Annunzio al Senato che il Presidente della
Corte dei Conti ha trasmesso l'elenco dei decreti
registrati con riserva nella seconda quindicina
del mese di giugno.

Sono pregati i signori Senatori Segretari di
procedere allo spoglio delle urne.

Risultato della votazione a scrutinio segreto
dei seguenti progetti di legge:

Approvazione della Convenzione per le sta-
zioni ferroviarie internazionali tra l'Italia e la
Francia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1879:

Votanti	80
Favorevoli	72
Contrari	8

(Il Senato approva).

Provvedimenti finanziari:

Votanti	77
Favorevoli	65
Contrari	11
Astenuto	1

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge 25 maggio 1876
sulla Sila di Calabria:

Votanti	73
Favorevoli	65
Contrari	8

(Il Senato approva).

Estensione del servizio postale commerciale
marittimo della Società R. Rubattino e C.:

Votanti	76
Favorevoli	65
Contrari	11

(Il Senato approva).

Per domani, ripeto, seduta alle ore 2 col-
l'ordine del giorno che ho testè annunziato.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4)